



**Ai Dirigenti dei Servizi
Economo degli uffici centrali
Agenti Contabili**

**e p.c. Al Direttore Generale
Al Capo di Gabinetto
Al Segretario Generale
Ai Revisori Contabili**

Loro sedi

Roma, 03 maggio 2010

CIRCOLARE N. 4/2010

OGGETTO: Modalità e limiti di utilizzo delle anticipazioni economiche

Il comma 7 dell'art. 153 del TUEL 267/2000 prevede che il Regolamento di contabilità disciplini il servizio economato *“per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”*.

Giova rammentare che il vigente Regolamento di Contabilità, adottato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 161 del 12 luglio 1996, conferma all'art. 75 l'applicabilità delle procedure individuate nel Regolamento del Servizio di Economato, adottato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1111 del 1° marzo 1995.

In considerazione del tempo trascorso dall'adozione dei richiamati atti, la regolamentazione in essi contenuta non è più del tutto rispondente alle attuali normative. Pertanto, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di contabilità, si rende necessario precisare alcune regole procedurali volte a garantire il corretto utilizzo dello strumento delle anticipazioni di cassa.

Si rammenta anzitutto che, in applicazione del citato art. 153 del TUEL, l'anticipazione di cassa può essere utilizzata solamente in caso di spese urgenti e di modesta entità per il funzionamento dell'ufficio, o per le quali non sia possibile ricorrere ad altra forma di pagamento. Tutte le altre spese dovranno essere impegnate con determinazioni dirigenziali, previo esperimento delle normali procedure previste dalla legge per la scelta della controparte contrattuale.

La presente Circolare, dunque, ha lo scopo di fornire indicazioni in merito alle modalità di anticipazione dei fondi all'economo ed agli agenti contabili, nonché di precisare i limiti che è necessario osservare nell'utilizzo dei fondi medesimi. Gli



argomenti trattati hanno costituito oggetto di analisi e suggerimenti da parte del Collegio dei Revisori dei conti.

L'art. 5 comma 2 del Regolamento del Servizio di Economato dispone testualmente: *“Tutte le spese devono essere documentate secondo le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia.*

Sotto il profilo fiscale, il documento che comprova l'avvenuta spesa è la fattura. Il combinato disposto degli articoli 21 e 22 del D.P.R. 633/1972 prevede l'emissione di fattura per qualsiasi operazione di acquisto, purché richiesta dall'acquirente (econo- mo, agenti contabili) non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

In applicazione di tale disposto normativo, ciascuna spesa sostenuta con anticipazione economale deve essere documentata con fattura intestata all'Amministrazione provinciale di Roma. Qualsiasi altro documento giustificativo diverso dalla fattura (es. ricevute, scontrini fiscali, bollettini di pagamento) contenuto nei rendiconti presentati dall'econo- mo e dagli agenti contabili sarà restituito in quanto inidoneo a documentare la spesa. L'obbligo di emissione di fattura vale anche per importi irrilevanti salvo limitate eccezioni, quali a titolo di esempio acquisto di valori bollati e giornali, per le quali deve comunque essere emessa una ricevuta intestata all'Amministrazione provinciale.

Con specifico riguardo alle spese sostenute per somministrazione di pasti e bevande, è necessario accompagnare le relative fatture con una dichiarazione acquisita dal dirigente competente da cui risulti il carattere istituzionale dell'evento che ha generato la spesa.

Le spese relative all'uso dei taxi devono avere carattere di urgenza e i documenti giustificativi (cedole rilasciate dai tassisti compilate in ogni parte) devono essere accompagnati da una dichiarazione da parte di chi usufruisce del servizio da cui risulti la natura dell'evento che ha comportato la spesa, il percorso effettuato e l'indisponibilità di altro mezzo.

I bollettini postali con cui avviene il pagamento relativo ad abbonamenti a giornali e riviste attestano il versamento della somma ma non rappresentano documento fiscale, benché l'Iva sia assolta dall'Editore ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. c). Anche in queste fattispecie, pertanto, la spesa deve essere giustificata con emissione di regolare fattura.

Le spese relative all'acquisto dei giornali devono essere documentate con ricevuta (si tratta di fattispecie che non prevede emissione di fattura) rilasciata dal venditore; pertanto, non è più consentito dichiarare l'acquisto di giornali effettuato da ambulanti. E' fatto assoluto divieto di rimborsare ricariche telefoniche su cellulari privati.

Il richiamato comma 2 dell'art.5 del Regolamento dispone al secondo periodo: *“Per quelle spese per le quali non sia possibile una documentazione conforme ai regolamenti di contabilità e siano di importo non superiore a L.30.000, la prova della spesa sarà data dall'apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato materialmente la spesa”*. Tenuto conto dell'anno di approvazione del Regolamento e delle rilevanti modifiche apportate nel corso degli anni alla normativa in materia fiscale, la procedura regolamentare poc'anzi citata non può più trovare applicazione.

Sempre l'art. 5 dispone al comma 1: *“... la spesa cui può far fronte l'econo- mo, nell'arco mensile, non deve superare per ciascun genere omogeneo e corrispondente alla voce di cui al presente regolamento, l'importo massimo di L.3.500.000, esclusa Iva”*. Il limite di importo non va inteso con riferimento alla singola fattura, ma



riguarda la spesa massima sostenibile mensilmente per le tipologie elencate all'articolo 4 del Regolamento. Le spese superiori al suddetto limite non possono essere effettuate per il tramite dell'economo o degli agenti contabili ma devono seguire le ordinarie procedure di affidamento disciplinate dalla normativa regolamentare interna e dalla legislazione nazionale.

Nella determinazione di anticipazione economale è necessario specificare la tipologia di spese che si intende sostenere con i fondi assegnati all'economo o all'agente contabile. A tal fine, occorre ricondurre ciascuna voce di spesa all'interno di una delle categorie elencate agli articoli 3 e 4 del Regolamento. Nell'ipotesi in cui l'anticipazione sia destinata all'acquisto di beni strumentali, il valore unitario di tali beni non può essere superiore ad Euro 500,00.

Gli Economi e gli Agenti Contabili non possono effettuare acquisti da fornitori esteri (compresi i residenti presso Stato Città del Vaticano, Repubblica San Marino e Campione d'Italia), in ragione degli obblighi contabili e della procedura di *reverse charge* a cui è soggetta tale tipologia di acquisti.

Si precisa infine che anche nella Finanziaria 2010 (Legge n. 191 del 23/12/2009, art. 2 commi 225-227) è richiamato l'obbligo di attivare le convenzioni Consip prima di effettuare acquisti.

I chiarimenti contenuti nella presente circolare devono intendersi immediatamente efficaci.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Marco Iacobucci

IL DIRIGENTE
Dott. Stefano Fermante